

**REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI
INDIVIDUALI**

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

Art. 1 – Generalità ⁽¹⁾⁽²⁾

1. La Federazione italiana tennis indice annualmente i seguenti Campionati nazionali individuali:
 - a) Campionato di seconda categoria;
 - b) Campionato di terza categoria;
 - c) Campionato under 16;
 - d) Campionato under 14;
 - e) Campionato under 12;
 - f) Campionato over 35 maschile;
 - g) Campionato veterani.
2. Tutti i Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) singolare maschile libero;
 - b) singolare femminile libero.
3. Il Campionato over 35 prevede la disputa della sola prova di singolare maschile.
4. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, tutti i Campionati individuali si disputano all'aperto.
5. In aggiunta ai Campionati sopra indicati, i Comitanti regionali hanno la facoltà di indire annualmente il Campionato individuale under 18, limitato alla fase regionale.

Art. 2 - Titolo - Premi

1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Per la prima categoria, il titolo di campione d'Italia viene assegnato al giocatore ed alla giocatrice che, alla fine di ciascun anno, risultano meglio classificati nelle rispettive graduatorie mondiali dell'ATP e della WTA. ⁽²⁾
3. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori dei Campionati.

Art. 3 - Data e località di svolgimento

1. Le date e le località di svolgimento dei Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note entro il mese di marzo.

⁽¹⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽²⁾ modificato con Atti ufficiali n. 6/7 del 31 luglio 2005

2. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Art. 4 – Ammissione ⁽³⁾

1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera agonistica, secondo le modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato.
2. I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori da ammettere ai Campionati per under 16, 14, 12 e di terza categoria.
3. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano i vari Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
4. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore 9 (nove) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
5. La F.I.T. comunica una lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.

Art. 5 – Iscrizioni ⁽⁴⁾

1. Le modalità e le quote di iscrizione per la fase nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale.
2. Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di selezione regionale e quelle al Campionato regionale under 18 sono regolate dai Comitati regionali competenti.

Art. 6 - Modalità di disputa ⁽⁵⁾

1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabellone d'estrazione ed eventuale qualificazione o con tabellone di selezione.
2. La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono di competenza della F.I.T., che può anche non tener conto della classifica federale.
3. All'organizzazione della prima fase di selezione regionale, per i

⁽³⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽⁴⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽⁵⁾ modificato con Atti ufficiali nn. 10-11-12 del 15 dicembre 2002

Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.

Art. 7 - Limite degli incontri⁽⁶⁾

1. Le prove di tutti i Campionati si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite.

Art. 8 - ... abrogato ...⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Art. 9 - Campionato nazionale di seconda categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
 - a) i giocatori di seconda categoria;
 - b) i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale del Campionato di terza categoria.
2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 10 - Campionato nazionale di terza categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria, secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
3. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 11 - Campionato nazionale under 16⁽⁹⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 14°, ma non il 16° anno di età (under 16), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
4. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

⁽⁶⁾ comma aggiunto con Atti ufficiali n. 5-6-7 del 31 luglio 2002 e poi abrogato con Atti ufficiali n. 12 del 31 dicembre 2004

⁽⁷⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002 e n. 10-11-12 del 15 dicembre 2002

⁽⁸⁾ abrogato con Atti ufficiali n. 6/7 del 31 luglio 2005

⁽⁹⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

Art. 12 - Campionato nazionale under 14 ⁽¹⁰⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 14° anno di età (under 14), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
5. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 13 - Campionato nazionale under 12 ⁽¹¹⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non il 12° anno di età (under 12), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
6. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 14 - Campionato nazionale over 35 maschile ⁽¹²⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età (over 35).
7. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 15 - Campionato nazionale veterani ⁽¹³⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
 - a) il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;
 - b) il trentanovesimo anno di età, per le donne.
8. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 16 - Campionato regionale under 18 ⁽¹⁴⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'an-

⁽¹⁰⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹¹⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹²⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹³⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹⁴⁾ inserito con Atti ufficiali n. 1/2002

- no in corso, hanno compiuto il 16°, ma non il 18° anno di età (under 18).
2. I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.

Art. 17 - Durata dei Campionati

1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

Art. 18 - Parametri di ammissione ⁽¹⁵⁾

1. Ciascuna regione ha diritto di ammettere almeno un giocatore e una giocatrice a ciascun Campionato individuale (con esclusione di quelli di prima e di seconda categoria e dei settori over 35 e veterani), senza riguardo al numero di squadre iscritte nel rispettivo Campionato a squadre.
2. Fatto salvo il limite minimo di cui al comma precedente, il numero complessivo dei giocatori o delle giocatrici che ciascuna regione può ammettere ai Campionati individuali di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12 è in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale dei relativi Campionati a squadre, con le seguenti misure:
 - a) per la terza categoria maschile, due per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 48 posti della serie C;
 - b) per la terza categoria femminile, quattro per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti della serie C;
 - c) per i settori under 16 14 e **12**, due per ogni squadra qualificata direttamente al tabellone nazionale da 24 posti;
 - d)**abrogato**

Art. 19 - Modalità di selezione

1. Per la selezione dei giocatori da ammettere ai Campionati individuali di terza categoria, ogni Comitato regionale può adottare uno dei seguenti criteri:
 - a) qualificazione sulla base di un solo torneo;
 - b) qualificazione sulla base di una serie di tornei.
2. Per la selezione dei giocatori da ammettere ai Campionati individuali giovanili, si svolge una prova unica in ogni regione, la cui data di svol-

⁽¹⁵⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

gimento è indicata dalla FIT tramite la Commissione Campionati e classifiche.

N.B. – La norma di cui al comma 2 avrà efficacia dalle selezioni dell'anno 2007.

Art. 20 - Ammissioni speciali

1 In aggiunta al numero di cui al precedente articolo 18 ed esonerati dalla selezione regionale, sono ammessi:

- a) ai Campionati giovanili, i giocatori di prima e di seconda categoria;
- b) ai Campionati del settore under 14 i giocatori con classifica minima di quarto gruppo di terza categoria e le giocatrici con classifica minima di secondo gruppo di terza categoria;
- c) ai Campionati di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12, i giocatori designati dal Settore tecnico nazionale.

Art. 21 - Attribuzione dei voti

1. Danno diritto all'attribuzione di voti all'affiliato di appartenenza i risultati conseguiti nei Campionati nazionali individuali - fase nazionale, così come previsto dallo Statuto.⁽¹⁶⁾

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico,⁽¹⁷⁾ in quanto applicabili.

Art. 23 - Altre gare

1. In occasione dei Campionati e nell'ambito della stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre gare di singolare limitato o

⁽¹⁶⁾ v. l'articolo 14 a pag.

⁽¹⁷⁾ il Regolamento organico è riportato a pag. ed il Regolamento tecnico sportivo a pag.

di doppio.